

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO AI SENSI DEL D.Lgs.N.231/2001**

---

**Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

# REGOLAMENTO DELL'O.D.V.

## SOMMARIO

ART. 1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2	NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	3
ART. 3	REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ.....	4
ART. 4	CAUSE DI DECADENZA .....	4
ART. 5	RINUNCIA O INCAPACITÀ SOPRAVVENUTA.....	5
ART. 6	CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO.....	5
ART. 7	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	6
ART. 8	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO.....	6
ART. 9	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI .....	8
ART. 10	MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI.....	9
ART. 11	MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....	10

# REGOLAMENTO DELL'O.D.V.

## **ART. 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 È istituito presso **CBL S.p.A.** (di seguito "Società") un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") adottati dalla società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (nel seguito anche «Decreto»), recante *«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»*.
- 1.2 Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo.
- 1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.4 A garanzia del principio di indipendenza, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente all'Amministratore Unico.

## **ART. 2 NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

- 2.1 L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale nominato dall'Amministratore Unico, ed è composto da tre componenti effettivi di indiscussa professionalità ed esperienza.
- 2.2 La nomina è comunicata al soggetto prescelto affinché questi possa accettarla. L'accettazione dell'incarico è comunque subordinata alla verifica da parte dell'Amministratore Unico del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.1 del presente Regolamento.
- 2.3 Il Presidente dell'Organismo nonché il Segretario saranno scelti dai membri stessi a maggioranza di votazione.
- 2.4 L'Organismo resta in carica per la durata stabilita dall'Amministratore Unico all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, l'Organismo dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica l'Amministratore che lo ha nominato. La revoca dei Componenti – fatti salvi i casi disciplinati nell'articolo 4 – può avvenire unicamente nel caso di rilevanti inadempimenti nell'assolvimento dei loro compiti.
- 2.5 L'Amministratore Unico delibera il compenso spettante per tutta la durata della carica ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative funzioni. Ai componenti compete altresì il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per intervenire alle riunioni.

## REGOLAMENTO DELL'O.D.V.

### ART. 3 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

- 3.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i requisiti di **professionalità e onorabilità** disposti dalla disciplina legale e regolamentare per i componenti dell'Amministrazione.
- 3.2 In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati, i componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno essere in possesso degli **ulteriori** seguenti **requisiti di onorabilità**, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:
- siano stati condannati con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001. Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza resa ex art. 444 c.p.p.;
  - abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
  - abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. Lgs. n. 58/1998.
- 3.3 L'Amministrazione verifica, entro 30 giorni dalla nomina, la **sussistenza degli ulteriori requisiti di onorabilità** di cui al precedente comma 2, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati.

### ART. 4 CAUSE DI DECADENZA

- 4.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, **decadono** da tale carica, qualora:
- incorrano nella revoca o decadenza dei requisiti fissati per le medesime fattispecie per l'Amministrazione societaria (anche in conseguenza del venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge o dallo Statuto);
  - dopo la nomina, si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
  - siano stati condannati, con sentenza non definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p., per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001;
  - subiscano l'applicazione in via definitiva delle sanzioni

## **REGOLAMENTO DELL'O.D.V.**

amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. Lgs. n. 58/1998;

- non partecipino a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo.
- 4.2 I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare all'Amministratore e, per conoscenza, al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza di cui sopra.
- 4.3 L'Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, provvede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza ed alla sua sostituzione nei casi di decadenza per il venire meno dei requisiti previsti:
- nei casi di decadenza per il venire meno dei requisiti richiamati all'art. 3.1, provveda tempestivamente ai sensi di legge e di statuto;
  - nei casi di decadenza per il venire meno dei requisiti previsti all'art. 3.2, proceda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza ed alla sua sostituzione.

### **ART. 5 RINUNCIA O INCAPACITÀ SOPRAVVENUTA**

- 5.1 In caso di rinuncia o sopravvenuta incapacità di un componente dell'Organismo, il Presidente tempestiva all'Amministratore il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

### **ART. 6 CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO**

- 6.1 L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno da un componente. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi.
- 6.2 La riunione viene convocata dal Presidente o, dietro suo incarico, dall'altro membro per le vie brevi con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno il giorno precedente la data stabilita per la riunione.
- 6.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo.
- 6.4 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza di tutti i componenti e sono presiedute dal Presidente il quale designa un Segretario.
- 6.5 Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto ed in caso di disaccordo tra i membri prevarrà la decisione assunta a maggioranza dei membri.
- 6.6 Le delibere dell'Organismo sono validamente assunte a

## **REGOLAMENTO DELL'O.D.V.**

maggioranza dei presenti.

- 6.7 Di ogni riunione o attività svolta dai membri dell'ODV deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il libro verbali dell'Organismo di Vigilanza è custodito presso la sede della società in luogo segregato con serratura, la cui chiave è a disposizione del Presidente.
- 6.8 È fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere fatta constare dal verbale della seduta.
- 6.9 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalida qualora, senza il voto del componente dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

### **ART. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

- 7.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Amministratore e del Collegio Sindacale.
- 7.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni.
- 7.3 Qualora l'Amministrazione dovesse venire a conoscenza della mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte dell'OdV, essa ha il potere di prendere le opportune deliberazioni.

### **ART. 8 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO**

- 8.1 All'Organismo di vigilanza è affidato il compito di vigilare:
- a) **sull'effettiva capacità** del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. A tale riguardo l'Organismo dovrà:
- essere informato circa l'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale, specificamente:

## REGOLAMENTO DELL'O.D.V.

- i. l'analisi dell'estensione dei reati previsti dal Decreto;
  - ii. la verifica della modifica dell'operatività aziendale;
- verificare a campione l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso:
  - i. la valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni preposto alla prevenzione dei reati;
  - ii. la valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel codice etico;
  - iii. la valutazione dell'adeguatezza del sistema disciplinare definito nei confronti dei dipendenti, dei dirigenti, dell'Amministratore e della Rete di Vendita, collaboratori, consulenti e altri soggetti esterni;
- verificare a campione l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello, attraverso:
  - i. la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative definite a fronte delle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- b) **sull'osservanza** delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito; a tale riguardo l'Organismo dovrà:
  - promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, suggerendo:
    - i. la predisposizione di un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel codice etico, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
    - ii. la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
    - iii. la diffusione della conoscenza del codice etico da parte della Rete di Vendita, i collaboratori e professionisti esterni;
  - definire e aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo o messe a sua disposizione;
  - definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'Organismo;
  - effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
  - condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello sia di iniziativa sia a seguito di segnalazioni;
- c) **sull'aggiornamento** del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali. A tale proposito appare, peraltro, opportuno

## REGOLAMENTO DELL'O.D.V.

precisare che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il monitoraggio successivo, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. A tale proposito, l'Organismo dovrà:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sulla sua effettiva operatività;
- presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la sua concreta implementazione (predisposizione di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

8.2 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, l'Organismo:

- a) può accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- b) può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- c) può disporre che i dipendenti della Società forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione degli stessi da parte delle strutture organizzative aziendali;
- d) è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. L'Amministrazione della Società provvede a dotare l'Organismo di un fondo, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

### **ART. 9 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI**

9.1 L'Organismo provvede a comunicare alle strutture della Società le informazioni/dati/notizie che devono essergli inviati periodicamente, così come identificate dal Modello ("flussi informativi"), e le modalità di comunicazione degli stessi. Questi



## **REGOLAMENTO DELL'O.D.V.**

flussi devono essere inviati con l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione.

- 9.2 Le informazioni fornite su base occasionale, di qualsivoglia genere, provenienti anche da terzi ed attinenti l'attuazione del Modello ed il rispetto delle previsioni del Decreto ("segnalazioni"), devono essere indirizzate all'Organismo ed essere sempre circostanziate, in modo da consentire all'Organismo di comprenderle ed individuare la risorsa o la struttura aziendale interessata dalla segnalazione.

### **ART. 10 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO**

- 10.1. L'Organismo dovrà predisporre un piano annuale delle verifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Amministratore. Tale piano dovrà indicare le attività che l'Organismo intende svolgere per seguire il monitoraggio delle proposte di adeguamento del Modello formulate, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte e per accertare:
- a) l'adeguatezza della mappatura delle aree di attività "sensibili";
  - b) l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto (adeguatezza del disegno del Modello);
  - c) l'effettiva conoscenza e comprensione del Modello da parte del personale della Società;
  - d) la conformità dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili" ai Modello definito (osservanza del Modello).
- 10.2. L'Organismo dovrà predisporre una relazione annuale da inviare all'Amministratore in ordine alle attività svolte, alle risultanze emerse e ai suggerimenti in merito agli interventi correttivi da condurre e in merito allo stato di realizzazione degli interventi deliberati dall'Amministrazione al fine di rimuovere le anomalie che limitano l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.
- 10.3. L'Organismo dovrà segnalare tempestivamente all'Amministratore Unico:
- a) qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato lui stesso;
  - b) ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto.
- 10.4. L'Organismo di vigilanza potrà essere convocato e potrà chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione.

## **REGOLAMENTO DELL'O.D.V.**

- 10.5. Unitamente alla relazione annuale di cui al punto 10.2 l'Organismo di vigilanza presenterà il consuntivo delle spese sostenute ed il budget previsionale in relazione al piano delle verifiche predisposto.
- 10.6 Ai sensi dell'art. 52, c. 2 del D. Lgs. 231/2007, l'Organismo riferisce:
- a) senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui hanno notizia relative all'obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette;
  - b) entro 30 giorni, alle autorità di vigilanza di settore, le infrazioni alle disposizioni relative agli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni raccolti dalla clientela di cui alla normativa antiriciclaggio vigente e delle quali abbiano notizia;
  - c) senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore, tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  - d) entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze, le infrazioni relative alle limitazioni all'uso contante e titoli al portatore, divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia di cui hanno notizia.

### **ART. 11 MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

- 11.1 Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dall'ODV medesimo.